



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

**CONVENZIONE NR. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI  
ORIENTAMENTO IN REGIONE CAMPANIA**

**Regolamento Regionale 2 Aprile 2010, N. 9 modificato con DGR n. 243 del 22/07/2013**

TRA

L'Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, Via Università, 12 – 43121, codice fiscale 00308780345, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" legalmente rappresenta dal Rettore Vicario Prof. Giovanni Franceschini, nato a Castelnovo Ne' Monti (RE) il 29/05/1960, o dal suo delegato

E

Il/La

.....  
con sede legale in

.....codice fiscale

.....  
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a legalmente da

..... nato a .....

il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro la Regione promuove e tutela il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, non costituente rapporto di lavoro;
- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le "Disposizioni di

attuazione della disciplina dei tirocini” di cui al CAPO VII Articoli da 0.25 a 29 *bis* del Regolamento n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

- che la presente convenzione è conforme allo schema di convenzione allegato e parte integrante del Regolamento n.9/2010 e ss.mm.ii.;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### **Art. 1**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore .
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione.

### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutore del tirocinante indicato dal soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione. Inoltre, al termine del tirocinio, insieme con il legale rappresentante del soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.
3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il tirocinante è impegnato e ad agevolarne in ogni modo il compito.
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
5. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente, tra

l'altro:

- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
- c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
- d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f. l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - b. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
  - c. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
  - d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - e. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

### **Art. 4**

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al soggetto promotore.
2. Il medesimo soggetto ospitante si impegna a osservare gli obblighi di informazione di cui all'art.27 *bis* del regolamento regionale n.9/2010 e ss.mm.ii.

### **Art.5**

La Presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi

da ogni scadenza annuale.

### **Art. 6 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla L.R. n.14/2009, al regolamento 29 novembre 2013 n.7 nonché alla legislazione vigente in materia.

### **D I C H I A R A Z I O N E**

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevoli che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma e timbro del Soggetto Ospitante

.....

Firma e timbro del Soggetto Promotore

.....

